

Civile Sent. Sez. L Num. 20099 Anno 2015

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: MANNA ANTONIO

Data pubblicazione: 07/10/2015

SENTENZA

sul ricorso 7342-2010 proposto da:

MURONI GUGLIELMO C.F. MRNGLL55D32I138K, in proprio e
nella qualità di liquidatore della NEDIOCASE GRUPPO
S.A.S. C.F. 06121080011, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato MASSIMO POZZA, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

RANGO SILVANA C.F. RNGSVN67P49L219J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio

2015

3224

g

•



dell'avvocato MARCO STEFANO MARZANO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE
BONANNO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 284/2009 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 10/03/2009 R.G. N. 693/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l'Avvocato MARCO STEFANO MARZANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



R.G. n. 7342/10
Ud. 14.7.15
Muroni c. Rango
Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10.3.09 la Corte d'appello di Torino rigettava il gravame di Guglielmo Muroni, in proprio e quale liquidatore di Mediocase Gruppo S.a.s., contro la sentenza del Tribunale subalpino che l'aveva condannato al pagamento di € 19.251,01 per crediti retributivi in favore della dipendente Silvana Rango sull'accertato presupposto della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti.

Per la cassazione della sentenza ricorre Guglielmo Muroni affidandosi a sei motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

Silvana Rango resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si lamenta erronea motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata accertato un unico rapporto di lavoro subordinato nonostante che la stessa lavoratrice avesse ammesso quattro distinti rapporti lavorativi con parte ricorrente, di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.) uno dei quali pacificamente di natura non subordinata.

Il motivo è infondato.

La gravata pronuncia ha accertato in base alle stesse asserzioni del Muroni - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - che nel novembre 2007, anteriormente al primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si era instaurato fra le medesime parti un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, di guisa che tutte le successive diverse pattuizioni altro non avevano fatto che dare continuità ad un pregresso rapporto che aveva conservato la stessa originaria natura, ad onte del diverso *nomen iuris*.

Infatti, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, eventuali successive pattuizioni intese a modificare oggetto o titolo del rapporto medesimo necessitano di specifica prova circa la reale volontà novativa delle parti di sostituire un rapporto stabile con uno a termine come il contratto di



R.G. n. 7342/10
Ud. 14.7.15
Muronì c. Rango
Estensore: dott. Antonio Manna

collaborazione coordinata e continuativa (volontà novativa che neppure l'odierno ricorrente allega).

2- Il secondo e il quinto motivo, sostanzialmente analoghi, denunciano erronea applicazione dell'art. 2948 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto decorrere la prescrizione dei crediti retributivi dalla cessazione dell'ultimo rapporto anziché dalla scadenza di ognuno di essi.

I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché di analogo tenore - sono infondati in virtù delle stesse considerazioni che precedono.

Infatti, una volta accertata l'unicità del rapporto di lavoro subordinato ad onta delle diverse qualificazioni che nel corso degli anni le parti vi abbiano dato, la prescrizione dei crediti retributivi non può che decorrere dalla cessazione del rapporto medesimo (non essendo assistito da stabilità reale).

3- Il terzo e il quarto motivo denunciano, rispettivamente, erronea motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia e violazione dell'art. 2729 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha individuato - in via presuntiva e nonostante elementi di segno contrario - la data di cessazione del rapporto lavorativo nel 30.11.01, data addirittura successiva a quella indicata dalla stessa lavoratrice.

I motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.

Anche in tal caso la Corte territoriale si è basata essenzialmente sulle affermazioni dello stesso odierno ricorrente. Le obiezioni svolte in ricorso si risolvono, in sostanza, nel sollecitare una terza lettura del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

4- Il sesto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 2948 c.c. nella parte in cui la gravata pronuncia ha qualificato come di rapporto di lavoro subordinato quello avente ad oggetto una prestazione descritta dalle stesse parti in causa come non assoggettata al potere organizzativo, direttivo e disciplinare.



R.G. n. 7342/10
Ud. 14.7.15
Muronì c. Rango
Estensore: dott. Antonio Manna

Il motivo si colloca, sostanzialmente, all'esterno dell'area dell'art. 360 c.p.c., perché mira ad un nuovo apprezzamento in punto di fatto delle risultanze processuali, dalle quali i giudici di merito hanno tratto, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, il convincimento della natura subordinata del rapporto *inter partes*, facendo leva proprio sull'accertata esistenza del potere direttivo del Muroni nei confronti della Rango, che operava come una vera e propria segretaria di agenzia immobiliare seguendo le indicazioni impartitele dall'odierno ricorrente.

5- In conclusione il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, in data 14.7.2015.